

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA
DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE SETTORE PENALE - LUGLIO - AGOSTO 2018

A CURA DEL REFERENTE PER LA FORMAZIONE PENALE
DOTT. ERNESTO NAPOLILLO

MODIFICHE NORMATIVE

Con l'art. 2 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, (c.d. milleproroghe), pubblicato in G.U. n. 171 del 25 luglio 2018 il Governo ha fatto slittare al 31 marzo 2019 l'operatività della nuova disciplina delle operazioni di intercettazione introdotta con il d.lgs. 216/2017, in attuazione della legge delega contenuta nella l. 103/2018, «*al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l'attuazione delle nuove norme [...] anche relativamente all'individuazione e all'adeguamento dei locali idonei per le c.d. sale di ascolto, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all'adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici*». È stata altresì sospesa fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della l. 103/2017 in materia di **dibattimento a distanza** (art. 1, commi 77, 78, 79 e 80).

DISEGNI DI LEGGE

Dal 3 agosto 2018 risulta in corso d'esame, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l'Atto del Governo 039 avente ad oggetto lo: «*Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario*».

In data 1 agosto 2018 la Commissione Giustizia in sede referente, ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 460 recante:

«*Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di **inapplicabilità** [ndr. ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo] e di svolgimento del **giudizio abbreviato***».

È iniziato il 25 luglio 2018 l'esame in Commissione Camera della **Proposta di legge C. 274** avente ad oggetto: «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di **legittima difesa** e di **aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo***». La proposta di legge si compone di 4 articoli:

GIURISPRUDENZA EUROPEA

La Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella Causa C-216/18, del 25 luglio 2018 (su rinvio dell'Alta Corte irlandese nel corso di una procedura di esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca) ha statuito che la decisione quadro relativa al **mandato d'arresto europeo** deve essere interpretata nel senso che, in presenza di elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale ad un equo processo, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, deve essere verificato concretamente e precisamente dall'autorità giudiziaria richiesta della

consegna se vi siano motivi seri e comprovati per ritenere sussistente il rischio di violazione di tale diritto fondamentale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Cost. n. 180/2018, con sentenza dep. in data 27 luglio 2018, Pres. Lattanzi, rel. Cartabia, ha dichiarato incostituzionale l'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle **astensioni dalle udienze** degli avvocati interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. L'effetto della pronuncia è dunque quello di rendere irrilevante il consenso (o il dissenso) dell'imputato detenuto ai fini della decisione sulla legittimità della richiesta di differimento udienza avanzata del difensore che ha aderito all'astensione. Con la conseguenza che non ci sarà più **sospensione dei termini di custodia**, in ragione del consenso all'astensione espresso dal detenuto.

La Corte Cost. n. 140/2018, con sentenza del 5 luglio 2018 ha dichiarato incostituzionali la **legge della Regione Campania n. 19/2017** in tema di conservazione degli **immobili abusivi** acquisiti al patrimonio degli enti locali, nella parte in cui consentiva ai Comuni di non demolire gli immobili abusivi, quindi senza attenersi al principio fondamentale del Testo Unico sull'edilizia.

LE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite penali con la sentenza nr. 36072, dep. in data 27 luglio 2018 hanno statuito che: «*Il decreto di **sequestro probatorio**, così come l'eventuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica **motivazione** in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti*».

Le Sezioni Unite penali con la sentenza nr. 35852, dep. in data 26 luglio 2018 hanno

statuito che: «*L'applicazione della **continuazione** tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la **riduzione** di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, c.p.p.*»

Le Sezioni Unite penali in data 19 luglio 2018 (informazione provvisoria), Rel. Piccialli, ric. Felughi, in relazione alla seguente questione: «*Se la **falsità commessa su un assegno bancario** munito della clausola di **non trasferibilità** rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen., oggi abrogata a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 7 del 2016, ovvero in quella prevista dall'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016*» hanno fatto propria la seguente soluzione: «*Configura la fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., oggi abrogata [a seguito dell'intervento del d.lgs. 7/2016]*».

Le Sezioni Unite penali in data 19 luglio 2018 (informazione provvisoria), Pres. Carcano, Rel. Caputo, in relazione alla seguente questione: «*Se, a fronte di una **condotta** interamente posta in essere sotto il vigore di una **legge penale più favorevole** e di un **evento** intervenuto nella vigenza di una legge penale sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell'evento*» hanno dato la seguente soluzione: «*Trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta*».

RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE

La Corte di Cassazione Sezione III penale con l'ordinanza n. 38398, dep. 9 agosto 2018, avendo registrato un contrasto sulla sussistenza o meno dell'obbligo del **giudice dell'appello** di motivare la mancata applicazione d'ufficio del beneficio della **sospensione condizionale della pena** anche in assenza di specifica richiesta, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante il potere di applicare d'ufficio il

beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi del comma 5 dell'art. 597 c.p.p.

DIRITTO SOSTANZIALE

La Corte di Cassazione, Sezione V penale con la sentenza n. 39009 dep. in data 27 agosto 2018, ha affermato che il reato di bancarotta documentale semplice ex art. **art. 217 I. fall.** è applicabile anche nei confronti del liquidatore della società che abbia omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, oppure abbia provveduto in maniera irregolare o incompleta alla loro tenuta.

La Corte di Cassazione, Sezione III penale con la sentenza n. 38868 dep. in data 24 agosto 2018, ha ribadito, ancora una volta, che in materia di illecita **coltivazione di sostanze stupefacenti**, la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti rientra nell'ambito delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La Corte di Cassazione, Sezione III penale con la sentenza n. 34122 dep. in data 20 luglio 2018, discostandosi dalla giurisprudenza maggioritaria, ha ritenuto compatibile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. **62, n. 4 c.p.**, con l'ipotesi di cui all'art. **73 co. 5 dpr 309/90**, allorché la valutazione del danno patrimoniale non sia stata valutata in relazione al giudizio sulla lieve entità.

La Corte di Cassazione, Sezione V penale con la sentenza n. 33146 dep. in data 17 luglio 2018, ha statuito che per poter configurare l'esistenza di una associazione segreta, ex art. 1, l. 25 gennaio 1982 (approvata in seguito alle vicende relative alla scoperta dell'associazione segreta massonica denominata loggia P2), è necessario accertare una attività di interferenza – e non di mera influenza - sull'esercizio delle funzioni pubbliche, tale per cui il sodalizio costituisce un "contropotere" che adotta di fatto le

decisioni che vengono eseguite dagli organi costituzionali o dalle amministrazioni pubbliche sui quali interferisce.

La Corte di Cassazione Sezione II penale con la sentenza n. 30950 dep. in data 9 luglio 2018, ha statuito, in tema di concorso **apparente di norme**, che la commissione di una **rapina** in edificio o altro luogo destinato a **privata dimora** configura, dopo l'introduzione del n. 3-bis del comma terzo dell'art. 628 c.p., un **reato complesso ex art. 84 c.p.**, nel quale resta **assorbito il delitto di violazione di domicilio**.

La Corte di Cassazione Sezione VI penale, con la sentenza n. 33031, dep. in data 17 luglio 2018, in tema di **peculato**, ha ritenuto che anche i beni "immateriali" (nella specie una **banca dati informatica**) rientrano nella categoria dei beni mobili, oggetto del reato, tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.

DIRITTO PROCESSUALE

La Cassazione, Sez. III, con la sentenza depositata in data 21 agosto 2018, n. 38750, ha statuito che anche in tema di misure cautelari reali la sussistenza di un apprezzamento indipendente da parte del giudice, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, degli elementi posti a fondamento della richiesta può ritenersi **dimostrato anche** quando, pur facendo ricorso alla tecnica del copia e incolla, questi abbia **solo in parte accolto** le richieste del Pubblico Ministero, poiché la scelta operata presuppone necessariamente una analisi critica della domanda cautelare.

La Cassazione, Sez. VI, con la sentenza depositata in data 10 luglio 2018, n. 1400, discostandosi dall'orientamento di cui alla precitata sentenza, esclude che il **parziale diniego** opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure siano segno di un esame critico della richiesta di misura

cautelare da parte del giudice, essendo necessario che l'autonoma valutazione del giudice **sia espressa** in relazione alla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura cautelare che costituisce oggetto di giudizio.

La Cassazione, Sez. II, con la sentenza depositata in data 20 luglio 2018, n. 34293 ha statuito che, oltre all'espressa e speciale ipotesi del sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato, prevista dall'art. 53 del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, nei confronti dell'ente è ammissibile anche il **sequestro c.d. "impeditivo"** di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando al pubblico ministero individuare, di volta in volta, quello più funzionale all'esigenza cautelare che intenda conseguire.

La Cassazione, Sez. VI, con la sentenza depositata in data 18 luglio 2018, n. 33472, in tema di **decreto penale di condanna**, ha statuito che, nel caso di sostituzione di una pena pecuniaria ad una pena detentiva, l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, consente al G.i.p., modulando l'entità della pena giornaliera in considerazione della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, di **modificare l'importo ragguagliato** dal p.m., ferma restando l'**intangibilità** della pena detentiva da quest'ultimo indicata.

La Cassazione, Sez. V, con la sentenza depositata in data 12 luglio 2018, n. 31998 ha affermato che viola il divieto di **"reformatio in pejus"** la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più

reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, c.p.p.

SENTENZE DI MERITO

Si segnala, per l'importanza dei temi trattati, la sentenza della **Corte di Assise di Palermo, n. 2/18, dep. in data 19 luglio 2018**, scaricabile, tra gli altri, all'indirizzo: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/07/Sent.-n.-2-2018-Bagarella-9.pdf> Il provvedimento giudiziario di primo grado ricostruisce *«la storia recente dell'organizzazione mafiosa e, più specificamente, quella che ha visto via via crescere l'influenza dei c.d. Corleonesi»* (pag. 65) ed affronta, quale tema ricorrente, *«al di là della formale imputazione quello della c.d. trattativa Stato-Mafia»* (pag. 845 e ss.) per poi occuparsi, tra le tante vicende che hanno segnato la storia italiana degli ultimi decenni, anche dell'episodio (così come definito nella parte motivazionale) della c.d. *«accelerazione dell'esecuzione dell'omicidio del dott. Borsellino»* (pag. 1205 e ss.).

COMUNICAZIONI

A decorrere dal 1 agosto 18 la **dott.ssa Monica Garulli** ha assunto il prestigioso incarico di Procuratore della Repubblica di Ancona, incompatibile con il ruolo di responsabile della Formazione. Alla collega desidero esprimere i ringraziamenti per l'eccellente e apprezzabilissimo lavoro svolto quale componente della Struttura Territoriale Marche della Scuola della Magistratura.